



CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZE MICROSOFT- CIG 8059710B16

Sommario

1. OGGETTO	1
1.1 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	1
1.2 MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	1
1.3 IMPORTO DELL'APPALTO	1
2. SUBAPPALTO	1
3. CAUZIONE DEFINITIVA	2
4. RESPONSABILITÀ	2
5. MODALITÀ DI PAGAMENTO	3
6. INADEMPIMENTO E PENALI	3
7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	4
8. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	5
9. NORME GENERALI	5
10. FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE	5

1. OGGETTO

1.1 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

L'affidamento ha ad oggetto la fornitura delle licenze Microsoft di seguito dettagliate per il periodo **01/02/2020-31/01/2021**:

qtà	nome	descrizione
1000	DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL	Client Windows e office
1000	O365Edu ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	office 365 (exchange online)
1000	AzureActvDrctryPremP1A ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr (3R3-00001)	Azure AD P1
13	Windows Server Datacenter CORE (16 CORE Pack) 9EA-00271	Windows server datacenter
6	Windows Server Datacenter CORE (2 CORE Pack) 9EA-00039	Windows server datacenter
6	Windows Server Standard CORE (2 CORE Pack) 9EM-00562	Windows Server Standard
3	VSEntwMSDN ALNG LicSAPk OLP NL Acdmc Qlfd (MX3-00092)	visual studio uffici
3	Microsoft®SQLServerDeveloperEdition 2014 Sngl Academic OLP 1License NoLevel	sql server sviluppo
10	SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic	sql server applicativi
100	WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL	CAL desktop remoto

1.2 MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere eseguita associando le licenze sul portale Microsoft Volume Licensing Service Center all'id di AFOL Metropolitana. Le licenze di Office 365 saranno attivate dal personale di AFOL Metropolitana tramite il relativo portale.

La fornitura dovrà essere eseguita **entro e non oltre il 20.01.2020**.

SEDE LEGALE

1.3. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo è determinato in misura pari all'offerta economica proposta dall'impresa aggiudicataria.

Il prezzo offerto dall'appaltatore si intende fisso ed invariabile. Il suddetto prezzo, Iva esclusa, è comprensivo di ogni onere dovuto all'appaltatore sulla base delle norme in vigore. Pertanto, sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla fornitura oggetto del presente Capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Tutte le imposte e le spese relative al contratto e accessorie, pari a € 32,00, sono a carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dell'art. 8 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145.

2. SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito ai sensi e in conformità all'art. 105 D.Lgs. 50/2016.

3. CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore della fornitura è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo offerto.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento al netto degli oneri di sicurezza, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 D.Lgs. 50/2016, descritte al punto 7 della Lettera di invito.

La mancata costituzione della garanzia contrattuale determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, con conseguente aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento. AFOL ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta a causa della risoluzione del contratto disposta in danno all'Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica della conformità e sarà incamerata da AFOL Metropolitana in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore.

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 C.C., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'impresa concessionaria ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti tale riduzione è accordata qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma precedente sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

4. RESPONSABILITÀ

L'impresa assume in proprio ogni responsabilità derivante dall'espletamento della fornitura, impegnandosi a tenere indenne AFOL Metropolitana e terzi, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni arrecati a persone, immobili e beni mobili, tanto di AFOL Metropolitana che di terzi, in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto ovvero della loro mancata esecuzione.

L'impresa risponderà, altresì, del comportamento dei propri dipendenti, nonché dei danni da questi arrecati a persone o cose sia di AFOL Metropolitana che di terzi, manlevando e tenendo indenne conseguentemente AFOL Metropolitana stessa da qualsiasi pretesa al riguardo.

L'Impresa si impegna espressamente a tenere indenne AFOL Metropolitana da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti da terzi ad AFOL Metropolitana stessa, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti riferibili comunque alla sua responsabilità.

5. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà disposto, su presentazione di fattura da emettere a fornitura, installazione e verifiche di funzionamento ultimate, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della medesima.

Le parti concordano che il saggio degli interessi per il ritardato pagamento è determinato in misura pari all'interesse legale (art. 1284 c.c.) vigente pro-tempore, senza alcuna maggiorazione. Le parti concordano inoltre di ritenere a pieno titolo sospeso il termine di cui sopra qualora entro il 45° giorno dal ricevimento della fattura Afol Metropolitana provveda a formalizzare all'impresa in maniera motivata puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. Le parti contraenti concordano di individuare per la generalità dei casi che, quale data di ricevimento della fattura o nota di addebito, si intende a pieno titolo ed effetti la data riportata nel documento contabile da parte del protocollo di Afol Metropolitana.

La fattura dovrà essere intestata a: AFOL METROPOLITANA - Via Soderini, 24 - 20146 Milano (P. IVA n. 08928300964).

Ai fini della fatturazione elettronica, il codice univoco è il seguente: A4707H7.

Le fatture dovranno essere predisposte in base al meccanismo dello Split Payment come da D.L. 148 del 16/10/2017 convertito con legge n. 172 del 04/11/2017 (G.U. n. 284 del 05/12/2017). Dovrà quindi essere aggiunta in calce alle fatture stesse la dicitura: "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17 - ter del Dpr n. 633/1972". L'importo dell'IVA deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dalla Stazione Appaltante all'Erario.

Si conviene la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario.

Le eventuali contestazioni sulla qualità del servizio interrompono il termine di ammissione a pagamento delle fatture.

Qualora l'appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, l'Amministrazione sospenderà il pagamento del corrispettivo fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti.

Qualora l'impresa non adempia, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

I pagamenti stessi saranno disposti a mezzo mandati diretti intestati all'Impresa appaltatrice. L'impresa si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Tracciabilità dei pagamenti

- In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.
- In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

- A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
- La stazione appaltante verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, la stazione appaltante provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'appaltatore è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (subfornitura, nolo ecc...) al momento della ricezione della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.
- Al fine di mettere la stazioni appaltante in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3 comma 9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.
- Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima. La liquidazione dei corrispettivi dovuti al soggetto aggiudicatario è altresì subordinata alla regolarità del D.U.RC. (Documento Unico Regolarità Contributiva) che l'Agenzia provvederà ad acquisire direttamente presso gli organismi competenti.

6. INADEMPIMENTO E PENALI

Il termine del 20.01.2020 ha natura essenziale; conseguentemente, in caso di mancato rispetto per qualsiasi ragione di tale termine di consegna, anche in presenza di consegna solo parziale, l'impresa appaltatrice risulterà gravemente inadempiente, con conseguente applicazione delle seguenti misure:

- a) Per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura, non imputabile ad AFOL ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, applicazione della penale fissa del 10% del valore contrattuale per un ritardo compreso tra 1 e 4 giorni, e dunque purché la consegna intervenga integralmente entro il 24.01.2020;
- b) qualora la consegna non risulti completata entro il 24.01.2020, risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore per grave inadempimento, senza necessità di contestazioni o diffide di sorta. In tal caso è applicata una penale fissa del 20% del valore del contratto, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Fuori dall'ipotesi di mancato rispetto del termine tassativo di consegna, il contratto potrà comunque essere risolto per grave inadempimento dell'aggiudicatario o per mancato rispetto degli impegni previsti nelle clausole contrattuali, previa comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile.

Per tutto quanto non previsto dalla presente nota si fa rinvio alle norme del codice civile.

7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore, in caso di:

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- gravi manchevolezze nella fornitura;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale e dei contratti di lavoro nazionale e locali;

- altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell'appalto.

Clausole risolutive espresse

- L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta concessionaria, nei seguenti casi:

- applicazione di quattro penali;
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- subappalto non espressamente autorizzato;
- accertamento della sussistenza in capo alla Ditta, di una delle condizioni di cui all'art.80 D.Lgs.n.50/2016;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente ridottasi, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria;

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

8. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

È vietata, da parte dell'aggiudicataria, la cessione anche parziale del contratto.

I crediti dell'appaltatore nei confronti dell'Ente possono essere ceduti previa notifica all'Amministrazione.

9. NORME GENERALI

Per quanto non indicato nel presente capitolato, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, nonché il bando e il disciplinare di gara.

10. FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria competente.

Il Foro di Milano è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti.